

utilizzo degli stanziamenti del Fondo di dotazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. 010. Patria, Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga del regime speciale IVA in agricoltura).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e dall'articolo 31 comma 2, della legge 23 dicembre 2002, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: e 2001 sono sostituite dalle seguenti: 2001 e 2002;

b) al comma 5-bis, le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2002 sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 2.500.000 euro.

10. 011. Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano Angelino, Casero, Crosetto, Giudice, Patria.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Riduzione aliquota IRAP per il settore agricolo).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, come modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: e al 1° gennaio 2001: nel medesimo comma le parole: per i tre periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5 sono sostituite dalle seguenti: per i primi due periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 3,10.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 77.468.535 euro.

10. 012. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: imprese estrattive inserire la seguente: agricole.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni – Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) – articolo

36: Assegnazioni a favore dell'Istituto nazionale di statistica:

2002: — 4,5.

10. 013. Marinello, Misuraca.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

Nell'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, *dopo le parole: negozi e assimilati, sono aggiunte le seguenti:* ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva.

10. 0. 1. Di Teodoro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Norma interpretativa).

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, deve intendersi nel senso che soggetto passivo è il concessionario titolare di un diritto reale di godimento come risultante da specifica concessione amministrativa.

2. Non si tiene conto di comportamenti difformi rispetto a quanto stabilito dal comma precedente, tenuti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2001 alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 0. 17. Marras.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Pagamento degli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400).

1. L'Agenzia del Demanio è autorizzata a rateizzare il pagamento, senza le maggiorazioni del duecento per cento e del cento per cento e fino ad un massimo di 120 rate mensili, degli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Compensazione Gruppo A.N.

10. 0. 18. Landolfi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 3 miliardi per ciascun anno solare.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2001 non possono essere revocate.

Compensazione Gruppo A.N.

10. 020. Foti, Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Caneffi, Riccio, Paolone, Santanchè.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

1. Fino alla scadenza degli attuali rapporti concessionari, è corrisposta annualmente per ogni concessione del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, ivi comprese quelle gestite in regime commissariale, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, tenuto conto degli aggi erogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nonché delle commissioni spettanti per la riscossione delle somme di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, e sulla base di costi di gestione riferiti alla riscossione erariale dell'intero settore, calcolati, per il suddetto periodo di gestione, secondo criteri di efficientamento che assicurino, al termine dell'attuale periodo di gestione, una riduzione di tali costi del 17 per cento rispetto alla media del costo complessivo del setti delle partite ore, nel biennio 1998-1999, calcolato in 1.570 miliardi.

2. L'indennità di presidio di cui al comma 1 è corrisposta secondo i seguenti criteri:

a) in favore delle gestioni che, in ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, riscuotono, in relazione al carico erariale affidato in riscossione nell'anno di riferimento nonché al carico erariale residuo del biennio precedente e complessivamente depurati delle partite fallite, sgravate e sospese, una percentuale, suddivisa per fasce di importo, pari a quella realizzata nell'anno 1999 in riferimento al carico erariale dello stesso anno nonché a quello residuo del biennio precedente come sopra complessivamente depurati, verrà corrisposta l'eventuale differenza tra gli aggi erogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ed il 40 per cento dell'indennità di presidio. Se il carico triennale di ri-

sossione di riferimento di uno degli anni 2002, 2003 e 2004 è superiore di un terzo a quello triennale del 1999, per la parte di carico superiore al terzo la percentuale di realizzazione va conteggiata in misura ridotta dell'80 per cento. Qualora il valore percentuale della riscossione di un anno sia:

1) inferiore di oltre il 5 per cento al valore percentuale del 1999 la misura del 40 per cento prevista nel precedente periodo è ridotta di 1,50 punti per ogni punto percentuale di riduzione rispetto al valore percentuale del 1999, oltre il detto 5 per cento; tale riduzione non si applica se oltre il 50 per cento delle concessioni presentano una riduzione superiore al 5 per cento;

2) superiore di oltre il 5 per cento al valore percentuale del 1999 la misura dell'aggio previsto dall'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, è raddoppiata per le somme rimosse oltre l'aumento del 5 per cento;

b) la determinazione della percentuale di riscossione realizzata nell'anno 1999 da ciascuna concessione, calcolata secondo quanto previsto dalla precedente lett. a), avviene entro il 31 gennaio 2002 con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, dopo una verifica di dati effettuata congiuntamente alle singole concessioni;

c) il restante ammontare dell'indennità di presidio è assegnato mediante erogazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 aprile, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

3. L'ammontare dell'indennità di presidio spettante a ciascuna gestione nonché le modalità ed i termini di erogazione della quota di cui al comma 2, lett. a), è stabilito entro il 31 gennaio 2002, con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate in rapporto per-

centuale pari a quello con cui ciascuna gestione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, è consentita la facoltà di recesso prevista dall'articolo 9 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

4. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione dell'indennità di presidio di cui al presente articolo, degli aggi di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nonché delle commissioni spettanti per la riscossione delle entrate di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4-bis del suddetto Decreto, introdotto, dall'articolo 77 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, è pari, rispettivamente, a 1.490 miliardi, 1.365 miliardi e 1.303 miliardi di lire.

10. 024. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

1. Fino alla scadenza degli attuali rapporti concessionari, è corrisposta annualmente per ogni concessione del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, ivi comprese quelle gestite in regime commissariale, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, tenuto conto degli aggi erogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nonché delle commissioni spettanti per la riscossione delle somme di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e sulla base di costi di gestione riferiti alla riscossione erariale dell'intero settore, calcolati, per il suddetto

periodo di gestione, secondo criteri di efficientamento che assicurino, al termine dell'attuale periodo di gestione, una riduzione di tali costi del 17 per cento rispetto alla media del costo complessivo del setti delle partite ore, nel biennio 1998-1999, calcolato in 1570 miliardi.

2. L'indennità di presidio di cui al comma 1 è corrisposta secondo i seguenti criteri:

a) in favore delle gestioni che, in ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, riscuotono, in relazione al carico erariale affidato in riscossione nell'anno di riferimento nonché al carico erariale residuo del biennio precedente e complessivamente depurati delle partite fallite, sgravate e sospese, una percentuale, suddivisa per fasce di importo, pari a quella realizzata nell'anno 1999 in riferimento al carico erariale dello stesso anno nonché a quello residuo del biennio precedente come sopra complessivamente depurati, verrà corrisposta l'eventuale differenza tra gli aggi erogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ed il 40 per cento dell'indennità di presidio. Se il carico triennale di riscossione di riferimento di uno degli anni 2002, 2003 e 2004 è superiore di un terzo a quello triennale del 1999, per la parte di carico superiore al terzo la percentuale di realizzazione va conteggiata in misura ridotta dell'80 per cento. Qualora il valore percentuale della riscossione di un anno sia:

1) inferiore di oltre il 5 per cento al valore percentuale del 1999 la misura del 40 per cento prevista nel precedente periodo è ridotta di 1,50 punti per ogni punto percentuale di riduzione rispetto al valore percentuale del 1999, oltre il detto 5 per cento; tale riduzione non si applica se oltre il 50 per cento delle concessioni presentano una riduzione superiore al 5 per cento;

2) superiore di oltre il 5 per cento al valore percentuale del 1999 la misura dell'aggio previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è raddoppiata per le somme riscosse oltre l'aumento del 5 per cento;

b) la determinazione della percentuale di riscossione realizzata nell'anno 1999 da ciascuna concessione, calcolata secondo quanto previsto dalla precedente lettera a), avviene entro il 31 gennaio 2002 con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, dopo una verifica di dati effettuata congiuntamente alle singole concessioni;

c) il restante ammontare dell'indennità di presidio è assegnato mediante erogazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 aprile, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

3. L'ammontare dell'indennità di presidio spettante a ciascuna gestione nonché le modalità ed i termini di erogazione della quota di cui al comma 2, lettera a), è stabilito entro il 31 gennaio 2002, con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna gestione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, è consentita la facoltà di recesso prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione dell'indennità di presidio di cui al presente articolo, degli aggi di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nonché delle commissioni spettanti per la riscossione delle entrate di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4-bis del suddetto decreto, introdotto, dall'articolo 77 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è pari, rispettivamente, a 1.490 miliardi, 1.365 miliardi e 1.303 miliardi di lire.

Compensazione Gruppo AN.

10. 073. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: « è fissato in lire 1 miliardo », sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in lire 2 miliardi.

Compensazione Gruppo A.N.

10. 025. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

Compensazione Gruppo A.N.

10. 026. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 le parole: successivamente al 30 giugno, sono soppresse.

10. 027. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

Dopo l'articolo 4, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il comma 9: per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la media degli investimenti di cui al comma 1, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è ridotta alla metà.

10. 028. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

10-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è *soppresso*.

Seguono compensazione Gruppo CCD - CDU.

10. 044. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse).

1. Il comma 230 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è *sostituito dal seguente:*

230. I regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229 sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del CONI, e debbano uniformarsi ai seguenti criteri direttivi, volti a promuove

vere lo sviluppo e la liberalizzazione del settore, a reprimere il fenomeno del gioco clandestino e ad accrescere il volume di gioco soggetto ad imposizione fiscale:

a) individuazione della rete di distribuzione dei concessionari sulla base dei criteri dell'equilibrio territoriale e della massimizzazione dell'efficienza della proposta e della raccolta di gioco;

b) semplificazione delle procedure di assegnazione delle concessioni;

c) attribuzione ai concessionari della facoltà di prevedere gli eventi pronosticabili e le modalità di gioco sulla base di valutazioni imprenditoriali e di mercato;

d) attribuzione alle Totoricevitorie della facoltà di esercitare scommesse a totalizzatore;

e) definizione delle quote di prelievo e di durata delle concessioni che consentano la massima efficienza nell'espletamento delle attività di raccolta.

2. Il comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è *sostituito dal seguente:*

231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa di cui al comma 229 a favore del CONI e ai fini dell'applicazione dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni.

10. 041. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67

secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato.

Compensazioni Gruppo CCD-CDU.

10. 063. Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera *e*) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, *dopo le parole: negozi e assimilati, sono aggiunte le seguenti:* ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva.

10. 075. Campa, Zorzato, Santori, Di Teodoro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

Nei centri storici protetti dall'Unesco, ai fini dell'IRPEF si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di 77.468,50 euro ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e*) e *d)*, questi ultimi ove consentiti dagli strumenti urbanistici, dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 sia sulle parti comuni degli edifici residenziali sia sulle singole unità immobiliari residenziali e di impresa, ivi comprese le spese di progettazione e quelle per le prestazioni profes-

sionali connesse all'esecuzione di opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. L'importo massimo delle spese detraibili è raddoppiato per gli interventi di restauro conservativo. Per quanto sopra non previsto, si applicano « le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio » di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per gli immobili che sono oggetto di tali interventi i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille.

Per gli interventi predetti l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento.

È ridotta al 2 per cento per gli interventi nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici, su quelli già vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e su quelli realizzati non più tardi del XVIII secolo.

10. 076. Russo Paolo.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Trasferimento del patrimonio immobiliare).

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002 tutto il patrimonio immobiliare degli IACP comunque denominati e il patrimonio residuale dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché il patrimonio abitativo dello Stato sussistente nelle Regioni non assegnato per ragioni di servizio, è trasferito a titolo gratuito alle Regioni nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova all'approvazione della presente legge.

2. All'atto del trasferimento gli IACP comunque denominati, trasmettono gli elenchi degli immobili, nonché danno prova della avvenuta trasmissione degli stessi alla Conservatoria dei registri immobiliari ed alle competenti Agenzie del

Territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie. Tali operazioni non generano diritto alcuno di rimborso o corrispettivo.

3. Le Regioni hanno due anni di tempo dal termine di cui al precedente comma 1, per provvedere all'accertamento delle eventuali difformità urbanistico-edilizie.

4. Tutte le azioni esercitate dalle Regioni successivamente al trasferimento di cui al presente articolo e finalizzate all'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono senza imposta comprese le alienazioni di alloggi ai fini della razionalizzazione del patrimonio regionale residenziale.

Conseguentemente, alla tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

La compensazione vale fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

10. 0. 82. Illy, Damiani, Maran.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, ai fini del coordinamento e della armonizzare della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di 60 giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 90 giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante nell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;

b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole.

10. 050. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la riforma organica della normativa in materia di registratori di cassa e misuratori fiscali di cui alla legge 18 del 26 gennaio 1983 e successive modifiche.

2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente disposizione, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Il decreto legislativo previsto dal comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive.

4. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

6. La riforma si ispirerà ai seguenti criteri:

6. 1. escludere o limitare al massimo gli adempimenti delle imprese non strettamente necessari alla effettiva ed efficace prevenzione della evasione fiscale;

6. 2. escludere o limitare al massimo gli adempimenti fiscali correlati ai registratori di cassa e alla emissione degli scontrini superflui ai fini dell'accertamento dei redditi e della prevenzione della evasione fiscale;

6.3. escludere o limitare al massimo la stampa e la conservazione del registro di fondo se superflui ai fini dell'accertamento dei redditi e della prevenzione della evasione fiscale;

6.4. escludere gli obblighi di conservazione dei registri di fondo quando non più strettamente necessari alla effettiva ed efficace prevenzione della evasione fiscale.

10. 046. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 11.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. In relazione al nuovo assetto organizzativo del Ministero delle attività produttive, stabilito dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è stanziata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 3.100 migliaia di euro finalizzata alla perequazione delle indennità di amministrazione del personale confluito in tale Ministero, da assegnare al Fondo unico di Amministrazione del medesimo Ministero per essere utilizzata in sede di Contratto collettivo nazionale integrativo di Ministero.

11. 5. Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Al personale di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito dalla legge 26 dicembre 1991, n. 58 non si applica l'articolo 44, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 1998/2001, trovando applicazioni la disciplina di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1987 n. 503.

Compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10

11. 63. Ercole, Pagliarini, Massidda.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche da una posizione economica all'altra

all'interno della stessa area contrattuale avvengono, in deroga ad ogni disposizione contenuta nei contratti collettivi di lavoro nazionali o integrativi di comparto, sulla base della valutazione dei soli titoli previsti dalle relative norme e dai bandi di concorso per le selezioni, prescindendo dai percorsi formativi di riqualificazione, che saranno espletati in fase successiva agli inquadramenti, ciò al fine di contenere la spesa complessiva, diretta e indiretta, per il personale e razionalizzare il costo del lavoro pubblico entro i vincoli di finanza pubblica.

11. 78. Cola.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per la progressiva applicazione dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sulla base delle retribuzioni in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziate la somma di 48,14 milioni di euro per l'anno 2002, di 337,02 milioni di euro per l'anno 2003 e di 625,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

11. 81. Ascierto, Cannella, Gamba, Giorgio Conte, Geraci.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per la progressiva applicazione dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sulla base delle retribuzioni in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziate la somma di 24,07 milioni di euro per l'anno 2002, di 337,02 milioni di euro per l'anno 2003 e di 625,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

11. 82. Ascierto, Cannella, Gamba, Geraci, Giorgio Conte.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« Allo scopo di valorizzare le competenze in ambito economico finanziario ed al fine di restituire unitarietà ed efficienza al personale di elevata professionalità del Ministero dell'interno, il personale assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 340, e già inserito nella tabella 1, quadro B, in possesso del diploma di laurea in Economia o Scienze Economiche e della abilitazione alla professione di dottore commercialista o dell'iscrizione al registro dei revisori contabili, ove abbia svolto, dalla data di entrata in vigore del primo C.C.N.L. — Comparto Ministeri — fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno 12 mesi consecutivi i compiti di cui alla tabella « A » allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, documentabili con atti di data certa, a decorrere dall'1° gennaio 2002 transita a domanda, da proporsi entro il 31 gennaio 2002, nella carriera del personale disciplinato dal medesimo decreto legislativo e viene collocato dopo l'ultimo iscritto nel ruolo ».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge 468 del 1978 (riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) — articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva — cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2002: — 3 milioni di euro;

2003: — 3 milioni di euro;

2004: — 3 milioni di euro.

Inoltre alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

11. 12. Massidda.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5 e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate per ulteriori sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.

11. 10. Crosetto, Patria, Saro.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5 e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate per ulteriori sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal solo personale che al 31 dicembre 2001, abbia raggiunto la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di permanenza.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.

11. 11. Crosetto, Patria, Saro.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5 e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate per ulteriori sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.

* **11. 57.** Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5 e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate per ulteriori sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal solo personale che al 31 dicembre 2001, abbia raggiunto la massima anzianità contributi va prevista dall'ordinamento di permanenza.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.

11. 58. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al personale inquadrato nei ruoli degli ispettori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con tredici anni di servizio dalla data di promozione giuridica al grado apicale, è attribuito lo stipendio previsto dall'articolo 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Qualora il suddetto personale, all'atto della cessazione del servizio per limiti di età, per infermità o per decesso non abbia maturato il periodo di anni tredici di servizio nel grado apicale, il suddetto stipendio è comunque attribuito il giorno precedente la cessazione dal servizio, ai soli fini pensionistici e di liquidazione della buonuscita INPDAP.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.

* **11. 9.** Crosetto, Patria, Saro.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Al personale inquadrato nei ruoli degli ispettori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con tredici anni di servizio dalla data di promozione giuridica al grado apicale, è attribuito lo stipendio previsto dall'articolo 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Qualora il suddetto personale, all'atto della cessazione del servizio per limiti di età, per infermità o per decesso non abbia maturato il periodo di anni tredici di servizio nel grado apicale, il suddetto stipendio è comunque attribuito il giorno precedente la cessazione dal servizio, ai soli fini pensionistici e di liquidazione della buonuscita INPDAP.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.

* **11. 54.** Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al personale inquadrato nei ruoli degli ispettori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con tredici anni di servizio dalla data di promozione giuridica al grado apicale, è attribuito lo stipendio previsto dall'articolo 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Qualora il suddetto personale, all'atto della cessazione del servizio per limiti di età, per infermità o per decesso non abbia maturato il periodo di anni tredici di servizio nel grado apicale, il

suddetto stipendio è comunque attribuito il giorno precedente la cessazione dal servizio, ai soli fini pensionistici e di liquidazione della buonuscita INPDAP.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.

Compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 32. Piscitello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Al personale inquadrato nei ruoli degli ispettori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con tredici anni di servizio dalla data di promozione giuridica al grado apicale, è attribuito lo stipendio previsto dall'articolo 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Qualora il suddetto personale, all'atto della cessazione del servizio per limiti di età, per infermità o per decesso non abbia maturato il periodo di anni tredici di servizio nel grado apicale, il suddetto stipendio è comunque attribuito il giorno precedente la cessazione dal servizio, ai soli fini pensionistici e di liquidazione della buonuscita INPDAP ».

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

11. 66. Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti, Giuseppe Gianni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. È concesso ai militari ed agli appartenenti ai corpi militarizzati, condono per:

a) le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino

a tutto il 31 dicembre 2001, quanto le sanzioni comminate non hanno comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) i procedimenti in corso se non scaturiti da sentenza penale passata in giudicato;

2. Il condono non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non rimane traccia nel fascicolo personale degli interessati ».

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

11. 67. Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti, Giuseppe Gianni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196 è aggiunto il seguente:

96-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, nella misura del 70 per cento dell'importo, ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo e destinato ad incentivare l'efficienza degli uffici e dei reparti nell'attività di constatazione, di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati, con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze.

11. 6. Crosetto, Saro, Patria.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196 è aggiunto il seguente:

196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, nella misura del 70 per cento dell'importo, ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo e destinato ad incentivare l'efficienza degli uffici e dei reparti nell'attività di constatazione, di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati, con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombente.

11. 60. Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono soppresse le parole: « , ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto ». Nel medesimo decreto n. 165 del 1997 la tabella B è soppressa. Al comma 6 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente periodo: « Al personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 ».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.

* **11. 8.** Crosetto, Patria, Saro.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono soppresse le parole: « , ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto ». Nel medesimo decreto n. 165 del 1997 la tabella B è soppressa. Al comma 6 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente periodo: « Al personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 ».

Compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 33. Piscitello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono soppresse le parole: « , ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto ». Nel medesimo decreto n. 165 del 1997 la tabella B è soppressa. Al comma 6 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente periodo: « Al personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 ».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.

* **11. 53.** Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5 e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate per ulteriori sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce Ministero della difesa.

Compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 34. Piscitello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (NOCS), di cui al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro dell'8 aprile 1991, è ricostituito come specialità Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza della Polizia di Stato con specifici compiti di antiterrorismo e di intervento in situazioni ad alto rischio e pericolosità, nonché con compiti di protezione e scorta a personalità italiane o straniere ad alto rischio. L'attività del NOCS è circoscritta al territorio nazionale. Al NOCS è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale della Direzione Investigativa Antimafia. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a determinare il trattamento economico accessorio per il personale del NOCS impiegato in interventi speciali e gli oneri finanziari derivanti dall'istituzione della specialità *Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza*.

Compensazioni Lega Nord

11. 61. Stucchi, Pagliarini, Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 5, dopo le parole: carriera prefettizia, aggiungere le seguenti: , nonché la somma di 26,5 milioni di euro da destinare al completamento ed allineamento del processo di perequazione retributiva per i dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

11. 79. Ascierio, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 5, dopo le parole: carriera prefettizia, aggiungere le seguenti: , nonché la somma di 41,31 milioni di euro da destinare al completamento ed allineamento del processo di perequazione retributiva per i dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

11. 80. Ascierio, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È previsto in via eccezionale, senza oneri per lo Stato, un prepensionamento, a domanda, per i funzionari prefettizi che abbiano maturato anzianità fino a 35 anni di servizio al 31 dicembre 2001, compatibilmente con la riduzione di organico che si rende necessaria per adattare la dotazione di personale alle mutate esigenze. Dei posti che si renderanno vacanti, il 50 per cento è soppresso ».

11. 70. Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine della estensione della carriera prefettizia, anche per i laureati in discipline ad indirizzo economico-finan-

ziario, di cui: *a)* al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340», sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 12 del predetto decreto» *b)* al comma 1 dell'articolo 34 lettera c del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dopo le parole: «vice Consigliere di Prefettura» sono inserite le seguenti: «ed il rimanente personale non dirigente sempre assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340».

11. 17. Blasi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. È previsto, senza oneri per lo Stato, il prepensionamento, a domanda, per i funzionari prefettizi che abbiano maturato anzianità fino a 35 anni di servizio al 31 dicembre 2001, compatibilmente con la riduzione di organico che si rende necessaria per adattare la dotazione di personale alle mutate esigenze. Dei posti che si renderanno vacanti, il 50 per cento è soppresso.

5-ter. È soppressa la commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

5-quater. Tutti i funzionari della categoria prefettizia che precedentemente alla riforma di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, rientravano nella fascia direttiva, sono inquadrati dal 1° gennaio 2002, nella vice dirigenza.

5-quinquies. È prevista l'assegnazione, su domanda, con transito negli organici dei relativi enti territoriali che ne facciano richiesta, di almeno un funzionario prefettizio, in servizio in ciascun ufficio territoriale di governo. De posti che si renderanno vacanti il 50 per cento è riservato a funzionari prefettizi da selezionare con concorso nazionale; il 20 per cento ai funzionari di polizia entrati con concorso

per laureati che, su domanda, intendono transitare nei ruoli prefettizi; il 15 per cento per il transito dei funzionari, su domanda assunti con concorso per direttivi già in servizio presso i commissariati di governo e il rimanente 15 per cento per il transito, su domanda, dei funzionari amministrativo-contabili assunti con concorso per direttivi laureati in caso di domanda di transito inferiore alla percentuale prevista, i posti disponibili sono compensati con la procedura concorsuale.

Compensazioni gruppo Margherita.

11. 37. Rocchi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196 è aggiunto il seguente:

96-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, nella misura del 70 per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero medesimo e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici e dai reparti nell'attività di constatazione, di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati, con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze.

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

11. 71. Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti, Giuseppe Gianni.

Inammissibile per estraneità di materia.